

CIV.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1884

Presidenza del Presidente TECCHIO.

Sommario. — Annunzio della morte e commemorazione del Senatore conte Pompeo di Campello — Seguito della discussione del progetto di legge sulla derivazione delle acque pubbliche e modificazioni all'articolo 170 delle leggi sulle opere pubbliche — Proposte di emendamenti del Senatore Auriti agli articoli 25 e 27 — Osservazioni dei Senatori Canonico, Majorana (dell'Ufficio Centrale) Miraglia e Ministro delle Finanze — Ritiro degli emendamenti Auriti — Approvazione degli articoli 25, 26 e 27 colle varianti proposte dai Senatori Canonico e Miraglia — Articolo aggiuntivo proposto dai Senatori Vitelleschi, Cavallini e Canonico non approvato — Approvazione dell'articolo 28, ultimo del progetto — Presentazione di un progetto di legge relativo agli stipendi degli aggiunti giudiziari e dei pretori — Approvazione senza discussione del progetto di legge relativo a contratti di vendita e permuta di beni demaniali — Discussione del disegno di legge sulle convenzioni stipulate fra il Governo del Re ed i Municipi di Genova e di Oneglia — Osservazioni del Senatore Saracco, Relatore, e del Senatore Cavallini — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Approvazione del progetto — Approvazione dei due progetti di legge relativi a spese straordinarie per costruzioni navali; e per acquisto di materiale per la difesa marittima delle coste, e di altro disegno di legge per l'aggregazione del Comune di Brugherio al Mandamento di Monza.

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici e della Guerra; più tardi intervengono i Ministri delle Finanze e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Commemorazione
del Senatore Pompeo di Campello.**

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori di voler prendere i loro posti.

Signori Senatori! Debbo darvi il mesto annunzio che l'altro ieri è mancato a' vivi nella

sua natale città di Spoleto, il nostro Collega conte Pompeo di Campello.

Era nato il 28 febbraio 1803. Gli piacquero le buone lettere. Amò sopra ogni cosa la patria.

Nel 1848, scoppiata la prima guerra della indipendenza, si ascrisse al corpo che da Roma mosse alla volta del Po e delle provincie venete sotto gli ordini del generale Giovanni Durando. Quindi prese parte alle battaglie di Vicenza, le quali andranno sempre fra le più famose di quell'anno che ci meritò molta gloria e che ci sospinse dappoi ad emularla. Costitutosi il regno d'Italia, Vittorio Emanuele lo innalzò a Senatore col decreto 20 gennaio 1861.

Dal 10 aprile al 27 ottobre 1867, essendo Presidente del Consiglio dei Ministri Urbano Rattazzi, il conte di Campello tenne il Ministero degli Affari Esteri.

Era egli stretto in relazione amichevole col Pontefice Pio IX, il quale aveva tenuto un suo figliuolo al fonte battesimale. Ma, più potendo in lui la carità della patria che i privati affetti, caldeggiò la redenzione di Roma dal Governo teocratico e la unione di lei alle altre provincie del bel paese. Era convinto che il Sommo Sacerdote non doveva essere se non quale lo aveva già definito Alessandro Manzoni:

Re delle preci,
Signor del sacrificio.

Dopo la sciagura di Mentana, si ritrasse a vita privata, nel seno della famiglia che lo adorava.

La grave età di anni ottantuno pose fine ai giorni dell'uomo egregio.

**Seguito della discussione del progetto di legge
N. 106.**

PRESIDENTE. Ora si ripiglia la discussione del progetto di legge sulla « derivazione delle acque pubbliche e modificazioni all'articolo 170 della legge sulle opere pubbliche ».

La discussione è rimasta all'articolo 25 che fu rinviato all'Ufficio Centrale per nuovo esame.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Mi duole che condizioni mie personali mi abbiano impedito di meditare, come avrei voluto, questo progetto di legge, alla cui discussione non ho potuto assistere nella prima tornata, e credevo che non l'avrei potuto nemmeno in seguito. Impegnato per la parola preseri sull'articolo 25, riassumo e completo il mio discorso estendendo le osservazioni a tutti gli articoli che restano ancora da votare.

Bisogna distinguere nettamente l'articolo 25 dagli articoli 26 e 27 del progetto di legge, comunque siano articoli fra loro coordinati.

Il primo, che riguarda l'elenco delle acque pubbliche, ha per materia la qualificazione delle acque se pubbliche o no. Gli altri il catasto delle derivazioni delle acque pubbliche, ossia l'accertamento delle legittime derivazioni dalle acque pubbliche. L'un problema è subordinato all'altro; ma sono due problemi assolutamente distinti, e le disposizioni vogliono essere regolate con criteri diversi.

Comincio dalla 2ª parte, dagli articoli 26 e 27.

Quando l'acqua è pubblica ben si possono avere su di essa dei diritti che siano compatibili colla destinazione di pubblico uso, e principalmente i diritti di derivazione. Questi sono diritti da giudicarsi colla stregua comune di ogni diritto patrimoniale, e sono materia essenziale della competenza giudiziaria.

Però si tratta di un dritto individuale, che s'innesta su qualche cosa di dritto pubblico, quale è il corso dell'acqua pubblica.

Per questa specie di concessione, e per la legge generale che limita nell'interesse comune le proprietà individuali, i dritti sui corsi d'acqua debbono sottostare alle norme del dritto pubblico, e non è esorbitante la pretesa dello Stato che dice a tutti gli utenti delle acque già definite pubbliche: venite, fate la dichiarazione de' vostri dritti, sul possesso, o sui titoli per i quali pretendete derivare queste acque, sulla località, sulla destinazione, sulla quantità approssimativa.

Fintanto che siamo a richiedere queste dichiarazioni, è il minimo che si possa fare affinché lo Stato sia in grado di porre in accordo queste proprietà private e la legge che riguarda l'uso pubblico delle acque.

Ma se la parte non facesse queste dichiarazioni, quali ne sarebbero le conseguenze penali inflitte da questo articolo?

Non certo la decadenza del dritto, che sarebbe troppo grave. Per la semplice mancanza di queste dichiarazioni il dritto non si estingue. Mancando le dichiarazioni richieste, e continuando il silenzio, l'articolo impone prima una multa, e trascorso un triennio, dà dritto all'Amministrazione di sospendere all'utente l'uso delle acque, ma la questione del dritto resta sempre impregiudicata, ed è questione che va rimessa all'autorità giudiziaria.

Vi può essere anche un altro caso, che cioè la dichiarazione sia fatta, ed allora dobbiamo esaminare quali sono gli effetti di questa dichiarazione, e bisogna determinarli, tanto più, se, come vedremo in seguito, dovremo aggiungere qualche cosa all'articolo 25.

Premesso ciò, due possono essere i casi: o l'amministrazione accetta le dichiarazioni fatte, riconosce legittima la derivazione e l'intesta nel suo elenco, nel suo nuovo catasto, ed allora lo Stato accetta per parte sua il fatto esistente.

E qui osservo: sono forse con ciò pregiudicate le ragioni degli altri utenti, i quali potrebbero venire a contrastare come lesiva del loro dritto ed illegittima l'annotata derivazione? No. Questa dunque è una quistione che rimane sempre impregiudicata innanzi all'autorità giudiziaria.

Ora facciamo l'altro caso, il caso opposto; supponiamó che la pubblica Amministrazione non accetti queste dichiarazioni, e non ritenga legittimo l'uso. L'utente perde forse i suoi dritti? resta menomata qualche parte delle sue ragioni o degli effetti del suo possesso? No; se lo Stato dopo aver verificato i prodotti titoli, creda nel suo criterio che non siano sufficienti, può ricorrere all'autorità giudiziaria, ma solo con una decisione dell'autorità competente potrà far cessare quella che esso crede che sia una usurpazione. Per regolare adunque la seconda parte di questo articolo, che non è precisata, il caso cioè che la dichiarazione si sia fatta e che essa sia o non sia accettata, io suggerirei una piccola aggiunta che sarebbe in questi termini:

« La risoluzione amministrativa sulle dichiarazioni fatte a norma di questo articolo non pregiudica a danno degli utenti le ragioni di diritto nè gli effetti del possesso. »

L'importanza principale dell'aggiunta è che si dica non essere pregiudicati gli effetti del possesso; cioè che quando l'utente sia nel possesso, la contestazione non può essere che sul diritto, sicchè lo Stato deve esso farsi attore, deve esso andare innanzi alla autorità giudiziaria e fare riconoscere le sue ragioni.

Altro è il caso dell'art. 25, il quale riguarda l'elenco delle acque pubbliche. È un problema assolutamente distinto. La qualità di acqua pubblica è un rapporto di diritto; è un concetto essenzialmente giuridico. Ma non si può negare che le condizioni che si debbono verificare, perchè l'acqua sia pubblica o non pubblica, nascono non da valutazione di comuni titoli giuridici, da ragioni di mio e di tuo, ma principalmente dalla natura delle cose. È la natura stessa delle condizioni topografiche, per l'origine delle acque, per il loro volume e per la lunghezza del loro corso, che fa sì che queste acque siano pubbliche o no.

E quando la natura ha fatto un'acqua pubblica, questa non può divenire privata, essa è fuori del commercio finchè scorre nell'alveo pubblico, non può essere materia di acquisto

o di usucapione come dominio patrimoniale. Dunque siamo ad una questione affatto speciale che deve essere risolta non con criteri puramente giuridici, ma bensì con criteri giuridico-tecnici.

Se si dovesse costituire un sistema nuovo io consentirei che la definizione di un'acqua, nei rapporti dello Stato, se sia pubblica o no, fosse data di preferenza da un tribunale amministrativo, che procedesse però con tutte le forme necessarie, e offrisse le indispensabili garentie pel modo della sua costituzione e per le forme.

Se si estendesse la giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato, per me non troverei ripugnanza a deferire al Consiglio di Stato, ma in via contenziosa, colle forme di un vero giudizio, anche la definizione della qualità dell'acqua, se pubblica o no; ma essendo monchi e inadeguati gli ordinamenti amministrativi attuali, e dovendo scegliere tra questi ordinamenti amministrativi, e la competenza dell'autorità giudiziaria, io accetto così com'è nell'articolo la competenza giudiziaria.

Ma siffatta risoluzione presenta un inconveniente di cui parlai ieri sera, e che ricorderò di nuovo, ed è questo. La legge dice al Ministro dei Lavori Pubblici: voi avrete la sorveglianza di tutte le acque pubbliche; a voi è commesso di regolarle, di tutelarne il buon regime.

Ma intanto il Ministro deve ricorrere all'autorità giudiziaria per sapere quali siano o non siano le acque pubbliche.

Quindi manca dei mezzi per determinare direttamente la materia commessa alla sua vigilanza, alla sua direzione. A questo mi pare che abbia opportunamente provveduto l'art. 25, facendo sì che per cura dell'Amministrazione, fatte le debite indagini, con molte informazioni, ed anche formalità non indifferenti, sia formato un primo elenco per le acque pubbliche, che poi deve essere confermato per mezzo di decreto reale, e dice l'articolo « salvo in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario ». E qui siamo d'accordo.

Ma questi elenchi saranno esposti indefinitamente alle contestazioni giudiziarie? Se questo fosse, a che cosa infine varrebbe principalmente questo elenco? Imperocchè in qualunque momento l'Amministrazione voglia mandarlo in esecuzione, troverà sempre contro di sé aperto

l'adito ad una controversia che da principio non si era affacciata.

In altri termini, un periodo di trent'anni almeno sarebbe necessario per dare stabilità a questi elenchi, e per farne uno stato permanente, su cui l'Amministrazione possa fondarsi con piena sicurezza.

Io quindi annunziava ieri che crederei che ci dovesse essere un termine, e che questo termine poteva essere concepito in due forme diverse. Si potrebbe stabilire un termine a computare dal momento in cui si è pubblicato il decreto reale, che approva l'elenco, ovvero si può questo termine immedesimarlo con quello amministrativo, che è dato alla parte dopo la prima pubblicazione dell'elenco, prescrivendo che il reclamo amministrativo sia la condizione indispensabile per l'esercizio poi dell'azione giudiziaria.

Riflettendo alla scelta tra i due sistemi io preferisco il secondo per la seguente ragione. Se la contestazione giudiziaria deve elevarsi dopo approvato l'elenco per decreto, allora è la parte che reclama, che deve rendersi attrice, mentre per diritto non dovrebbe averne la necessità se si trova nel possesso.

Al contrario quando si diano delle garanzie sufficienti per la pubblicità di questi elenchi, e si prescriva un termine bastante per produrre reclamo in via amministrativa, pur dichiarando che sia questa condizione necessaria per aprire in seguito l'adito alle contestazioni giudiziarie, la risoluzione amministrativa dell'approvazione dell'elenco per decreto non pregiudicherà alcun diritto, e la causa innanzi ai tribunali la farà quello che si trovi fuori di possesso.

Così non altra condizione s'impone a chi pretende che un'acqua annotata come pubblica non sia tale, tranne quella di fare il reclamo amministrativo nel termine che la legge a tal uopo prefigge. Si può dire che questo sia un aggravio? Di fronte ad una dichiarazione così categorica dell'elenco amministrativo che si tratti di un'acqua pubblica, quegli il quale contrasta una tale qualificazione, che sostiene trattarsi invece di acqua privata, ha dritto forse a dolersi, se gli si dica, non già intentate una istanza giudiziaria facendovi attore, non produce i vostri titoli, ma presentate unicamente un reclamo in via amministrativa alla Prefet-

tura, altrimenti la qualificazione di acqua pubblica s'intenderà accettata? Io credo di no, per la natura speciale dell'unica quistione proposta, e per la facilità del mezzo apprestato.

Si avrebbe intanto il vantaggio che, per tutte le pretensioni alla proprietà privata dell'acqua non elevate col reclamo amministrativo entro il termine prefisso, l'adito al contenzioso giudiziario non sarebbe aperto. E qui, o Signori, non troviamo più contraddizione fra questa limitazione e gli altri articoli in cui non si combina la decadenza dell'azione giudiziaria per mancanza del reclamo amministrativo. Non ci è contraddizione perchè si tratta in questi altri articoli di dispute tra privati, o di diritto per derivazione da un corso di acqua, di cui si riconosce la qualità di pubblico uso: sono quistioni di mio e di tuo, che vanno regolate col dritto comune.

Al contrario, nell'art. 25 si tratta di un problema di natura speciale tecnico-giuridica, di una affermazione della pubblica amministrazione, che dev'essere contraddetta o si presume accettata, della necessità di rendere stabili e permanenti questi elenchi. Quindi io credo che non sia gravoso lo imporre alle parti, che pretendono di impugnare la qualificazione di acqua pubblica, di fare il loro reclamo in via amministrativa, con pena di decadenza anche per l'azione giudiziaria se il reclamo non sia fatto nei termini prefissi.

Io quindi proporrei modificare l'articolo in tal modo:

Dopo la fine del primo comma dell'art. 25 che dice: « gli elenchi debbono essere pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua » aggiungerei: « mediante affissione per 15 giorni nell'albo pretorio di tutti i comuni della provincia, a cui seguirà l'inserzione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

Ho detto: « L'affissione per 15 giorni nell'albo pretorio di tutti i comuni », per dare la maggiore ed effettiva pubblicità possibile; ed ho poi detto: « A cui seguirà l'inserzione dello elenco nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno » per stabilire un termine unico, fisso, chiaro, da cui poi debbano venire a decorrere i termini speciali per produrre il reclamo amministrativo.

Segue:

« Contro la qualificazione di acqua pubblica

potranno gl'interessati produrre reclamo al prefetto della provincia entro un anno dall'inserzione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale*, scorso il qual termine i reclami non saranno più ammissibili nemmeno in via giudiziaria ».

E qui il Senato vede la differenza e d'altra parte la corrispondenza dell'art. 25, dell'art. 27 e delle modificazioni che propongo.

Nell'art. 27 io desidererei un'aggiunta per meglio garantire le ragioni di diritto e di possesso in rapporto agli utenti.

Nell'art. 25 io bramerei tutelare gli interessi della pubblica amministrazione nello scopo di rendere al più presto permanenti ed intangibili gli elenchi delle acque pubbliche.

Giacchè ho la parola mi si permetta dire ancora qualche cosa sopra quell'articolo aggiuntivo che fu proposto da alcuni nostri Colleghi per definire nettamente l'applicazione dell'articolo 543 del Codice civile.

Senatore CANONICO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole Senatore Auriti che la proposta fatta ieri di un articolo aggiuntivo, venne poscia modificata d'accordo coi proponenti.

Senatore AURITI. Io parlerò sulle due forme di quelle proposte e chiederò delle spiegazioni al Ministro per vedere quale delle due forme debba accettarsi e quale no.

Senatore CANONICO. Mi si permetta ancora una parola.

Io pregherei l'onorevole Auriti a voler vedere se non fosse più regolare di rimandare la discussione di questo punto allorquando verrà a parlarsi dell'articolo aggiuntivo che sarebbe il 28, e ciò per non turbare l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Per ora si parla solo dell'art. 25.

Senatore AURITI. È vero che ora siamo nella discussione speciale di ciascuno articolo, ma se il Senato me lo acconsentisse, e non vi si opponesse il regolamento, io sarei propenso a proseguire la mia discussione, altrimenti mi riservo di parlare sull'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Prego il signor Senatore Auriti di volermi mandare il suo emendamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO (*dell' Ufficio Centrale*). Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO (*dell' Ufficio Centrale*). Salvo che il Senato deliberasse diversamente, io mi credo in dovere di circoscrivere la risposta all'articolo in discussione. Imperocchè essendo stata chiusa la discussione generale, e oggi l'onorevole Collega Auriti facendo proposte che si riferiscono a diversi articoli che si devono in seguito discutere, a me pare doveroso limitare l'esame al primo articolo di quelli da lui discussi, cioè al 25, salvo a riprendere la parola, che mi riservo espressamente, quando si verrà agli articoli 26 e 27.

Ora quanto all'art. 25 l'onorevole Senatore Auriti crede manchi alla pubblica amministrazione il modo di rendere definitivi gli elenchi; ed a creare un mezzo a ciò idoneo, raccomanda una sanzione penale indiretta. Infatti ei dice, quante volte l'avente diritto alla proprietà dell'acqua voglia assicurare a sè medesimo la potestà di ricorrere all'autorità giudiziaria, dev'essere costretto in un breve termine che fissa ad un anno dalla pubblicazione degli elenchi, i quali sono provvisori finchè non è scorso il termine per impugnarli, dev'essere costretto, ei dice, a fare l'esperimento del suo diritto in via amministrativa, rivolgendo il reclamo al prefetto del luogo.

Scorso senza reclami tale anno, secondo l'onorevole Auriti, sarebbe interdetto a chicchessia, ancorchè ne avesse diritto, a far valere le sue ragioni in via giudiziaria.

Ora io domando in primo luogo: egli è poi vero che l'amministrazione non abbia alcun mezzo di rendere definitivi gli elenchi? Perchè, se davvero un elenco formato è pubblicato, non sarà seguito da qualsiasi oppugnatione amministrativa e giudiziaria; se anche divenuto definitivo, e conformemente a esso possedendosi i propri diritti dal Demanio dello Stato, lasciasse questo perpetuamente aperto il diritto dei terzi per farlo valere dinanzi ai tribunali, ciò di certo sarebbe un grave inconveniente.

Ma tanto sconcio è impossibile in fatto e in diritto.

Io penso infatti che l'elenco il quale contiene l'indicazione delle acque pubbliche, implichi un'affermazione di diritto dello Stato.

Quest'affermazione di diritto, fatta in modo così solenne, in base ad una legge sanzionata da regio decreto, fatto in esecuzione delle leggi,

il quale pertanto obbliga tutti, finchè non si ot-
tenga che nei modi amministrativi o giuridici
gli effetti cessino o si modifichino; cotesta af-
fermazione di diritto, dico, immuta le condi-
zioni del diritto precedente, nel senso che cioè
da quel momento è proprietario di diritto, o se
vuolsi ove vi sia un fatto in contrario, è pro-
prietario potenziale lo Stato. Cotesta proprietà
non verrà meno se non quando, o per altro
atto amministrativo in valida ed efficace forma,
o per decreto dell'autorità giudiziaria, non venga
modificata od annullata.

Ora da quel giorno è messo in mora il pro-
prietario, e contro di lui corre la prescrizione
del suo diritto in via amministrativa, se per
essa ci siano tuttavia termini per far valere
le sue ragioni; e corre la prescrizione del suo
diritto in via giudiziaria, se lo abbia davvero.

Il Governo pertanto è ben provveduto; ed
egli, come ogni privato cittadino, deve accon-
ciarsi al diritto comune.

La ragione del proprietario sarà sottoposta
per competenza, per merito, per tempo, per
forma, a tutti quei modi che sono determinati
dal diritto comune.

Ma vi ha di più.

L'onorevole Auriti nel suo sistema suppone
che l'Amministrazione la quale sia diligente a
formare il suo elenco, debba essere poi col-
pevole nel non porre in atto nessuna maniera
di diritti, l'esercizio dei quali, perchè in mano
della pubblica Amministrazione, è un vero e
proprio dovere.

Ora il proprietario che si presume possessore
dell'acqua stessa, dal momento in cui è fatto
un elenco da cui risulti che possessore legiti-
mo egli non è, e ciò è riconosciuto dallo
Stato, incomincia quasi ad essere contrav-
ventore.

E siccome, non solo l'articolo 22 della legge
in discussione stabilisce delle pene contro ogni
contravvenzione alle disposizioni in essa con-
tenute; ma anche l'art. 27 minaccia la multa
per le omesse dichiarazioni degli utenti; così
la pubblica Amministrazione sarà in dovere,
quando veda che al diritto derivante dall'elenco
non corrisponde il fatto del godimento delle
proprie acque o del pagamento del canone. La
pubblica Amministrazione non potrà acconten-
tarsi di una dichiarazione, dirò così, dei di-
ritti dell'uomo in astratto, che tale sarebbe

un elenco senza la realtà dell'oggetto giu-
ridico nel suo dominio; l'Amministrazione ha
il dovere di far valere le sue ragioni contro
colui che col fatto si mostra refrattario alla sua
affermazione di diritto, e provocherà la dichia-
razione della sua contravvenzione.

Ora, condotto innanzi al magistrato compe-
tente per l'applicazione della multa, il supposto
contravventore, che cosa farà? O sarà ricono-
sciuto vero contravventore nel senso che si
appropria o soltanto usa le acque non sue o
delle quali non ebbe alcuna concessione; ed
allora cesserà di possedere od usare la cosa
non sua: o contravventore non è, ed allora si
opporrà all'applicazione della multa ed affer-
merà il suo diritto. *Feci sed jure feci*, dirà al
magistrato penale e però investito dell'appli-
cazione della supposta contravvenzione all'ar-
ticolo 22. Dirà altrettanto al magistrato civile,
se questi volesse applicargli la multa dell'omessa
dichiarazione secondo l'art. 27, e quegli, il sup-
posto contravventore, accampasse la quistione
della proprietà delle acque.

Ma il pretore o il tribunale correzionale o
civile, saranno essi competenti per giudicare
di questa dichiarazione di proprietà?

Io ciò non voglio discutere: se l'eccezione
sarà apertamente infondata, se non implicherà
esami che sfuggano all'adito magistrato, la si
rigetterà, come la si ammetterà nell'ipotesi di
un'evidente ingiustizia nel giudizio di contrav-
venzione. Ma se presenta esami che, per l'in-
dole o la difficoltà di accertamento, sfuggono
ai poteri del magistrato adito, questo, poichè
l'eccezione viene *ex visceribus rei*, sospende di
pronunciare sul giudizio di contravvenzione, e
rimanda al magistrato competente il supposto
contravventore perchè faccia valere le sue ra-
gioni. Gli fissa anzi un termine sotto pena di de-
cadenza per intraprendere cosiffatto esperimento.
Se l'opponente lascia trascorrere il termine o
soccombe nel giudizio, il magistrato pronunzierà
sulla contravvenzione, e, occorrendo, sulla rein-
tegrazione a favore dello Stato. Cotesti sono
mezzi e vie abbastanza efficaci, perchè il Go-
verno integri e mantenga i suoi elenchi.

Ora, se abbandoniamo la guida sicura che
governa l'esercizio di ogni sorta di diritti, e
stabiliamo una prescrizione per periodi di tempo
eccezionale (perchè quello di un anno per un
diritto di proprietà, possibilmente, anzi ordi-

nariamente secolare, forse anche feudale, è troppo breve), facciamo veramente un'eccezione odiosa.

E di più, siccome il termine, secondo il sistema dell'onorevole Auriti, non lo daremmo per sperimentare l'azione, ma per far nascere il diritto e conservarlo in modo utile a porlo in atto, si guasterebbe senza dubbio tutto il sistema ordinario che salvaguarda le ragioni giuridiche ed il modo di farle valere.

L'onorevole Auriti ha fatto un'affermazione di desiderio, ed ha detto: « Io vorrei anche che la parte giurisdizionale sulla natura o proprietà delle acque, fosse devoluta ad un magistrato amministrativo; al Consiglio di Stato, per esempio ». Ma questo riguarda una legge che ancora non esiste, e fortunatamente il Senato è incaricato dell'esame di un disegno di legge sulla nuova competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato; e se nel progetto l'on. Auriti non vi troverà attribuita la competenza cui egli accenna, sarà allora occasione opportuna per sollevare la questione. Ma se anche sulla natura delle acque non si andasse, come ora si va, dal magistrato ordinario, mancherebbe per sì grave materia qualsiasi giudice. Infatti non essendo, nè potendo essere giudice l'autorità amministrativa, perchè non ha funzione giurisdizionale, non vi sarebbe altro magistrato che quello ordinario.

Così è per legge vigente, così dev'essere, chè non è ammissibile che, sopra una questione di gravissimi diritti la quale si fonda pure sull'accertamento di alcune condizioni di fatto che determinano la sorgente, il corso e la qualità delle acque, non vi avesse ad essere verun decidente.

Se il magistrato ordinario fu sempre competente di ciò, lo si può benissimo conservare; ma se ci fu, coordinatamente a quei modi di competenza, di procedura, di termini, di prescrizioni fissate dal diritto comune, lasciamo che si amministrino la giustizia con tutti i modi e valendosi dei mezzi, riconosciuti essenziali per tutela dei diritti di tutti, e non con termini o modi eccezionali.

Peraltro contentiamoci di questa specie di restrizione di diritto che col sistema degli elenchi si apporta alla proprietà e alla libertà privata. Non spingiamo troppo oltre il sistema di vincolarle ed incatenarle, non mettiamo nel-

l'imbarazzo la pubblica autorità, attribuendole poteri che non potrebbe, come sarebbe suo desiderio e dovere, sempre valutare con la dovuta serenità di mente. Non rendiamo sospetti di parzialità o di errore i suoi decreti.

Per queste considerazioni io sono dolente di dover dire all'onorevole Auriti in nome dell'Ufficio Centrale, che non può accettarsi il sistema da lui proposto, e limitandomi per ora all'articolo 25, dirò che non si accetta la sua aggiunta al medesimo articolo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima che si proceda oltre nella discussione, leggo l'aggiunta proposta dal signor Senatore Auriti all'art. 25.

Aggiunta al primo comma « Mediante affissione per quindici giorni nell'albo pretorio di tutti i comuni di dette provincie a cui seguirà l'inserzione dell'elenco nella *Gazzetta ufficiale del Regno* ».

« Contro la qualificazione d'acqua pubblica potranno gl'interessati produrre reclamo al Prefetto della provincia entro un anno dalla inserzione dell'elenco nella *Gazzetta ufficiale*, scorso il qual termine, i reclami non saranno più ammissibili nemmeno in via giudiziaria ».

E poi in fine dell'articolo: « Salvo la competenza giudiziaria in caso di controversia elevata nei termini del reclamo amministrativo ».

Quanto all'articolo 27 ne parleremo poi.

La parola spetta al Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Ho taciuto nella discussione generale ed in quella degli articoli sinora approvati, inquantochè non è tempo di fare lunghe discussioni, ora che i bilanci si devono con urgenza approvare. Ma mi sia permesso, ora che si sono proposti emendamenti all'articolo 25, molto bene svolti dall'egregio Collega Auriti, e sui quali ha portato la sua parola l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano, di svolgere poche considerazioni, intese a dimostrare che l'articolo in discussione deve restare tal quale è stato proposto dall'Ufficio Centrale.

Modesto è questo progetto di legge, e mira unicamente a disciplinare le regole per lo passato alquanto arbitrarie per la derivazione delle acque pubbliche, nonchè a stabilire per legge il canone che si deve corrispondere allo Stato per la ottenuta concessione. Da ciò la necessità per lo Stato di avere un elenco delle acque pubbliche, il quale si può considerare come

un inventario di questa proprietà patrimoniale, ed a base del quale inventario si possono riconoscere le usurpazioni, esercitare la dovuta vigilanza sul corso delle acque pubbliche, regolare le derivazioni delle acque medesime e stabilire il canone che si deve pagare dal concessionario.

Ma quali sono le acque pubbliche, che per cura del Ministero dei Lavori Pubblici devono essere inventariate ed annotate negli elenchi? Arduo problema è questo per essersi evitata la definizione delle acque pubbliche, e ben a ragione per essere pericolosa qualunque definizione. Quello che è indubitato si è che si possono considerare acque pubbliche quelle che scorrono nel territorio di uno o più comuni, tranne se titoli validissimi dimostrassero il contrario. Ecco perchè l'art. 25 accorda agl'interessati il diritto di presentare entro un termine di tre mesi i loro reclami, contro gli elenchi delle acque pubbliche pubblicati per cura del Ministero dei Lavori Pubblici: e di questi reclami si deve tener conto allorchè gli elenchi verranno approvati per decreto reale.

Due dubbi si sono sollevati, cioè a dire se dopo approvati per decreto reale gli elenchi, possono gli interessati, che hanno omesso di presentare i loro reclami all'autorità amministrativa, adire il potere giudiziario, e se fosse conveniente di escludere la competenza del potere giudiziario in siffatte contestazioni, creando una giurisdizione speciale per la definizione di tali controversie.

Quanto al primo dubbio, a me sembra evidente che il reclamo amministrativo è facoltativo e non obbligatorio, e l'interessato il quale non si è avvalso della facoltà di presentare il reclamo amministrativo, conserva impregiudicato il diritto di adire l'autorità giudiziaria. Nelle quistioni di proprietà non si può ammettere un preliminare sostanziale del reclamo amministrativo per rendere esperibile l'azione giudiziaria, e ben a ragione l'art. 25 del progetto di legge non pronunzia decadenza del diritto del proprietario per l'omesso reclamo amministrativo.

E quanto al secondo dubbio, a me pare che sarebbe cosa innovativa e pericolosa quella di sottrarre dall'azione tutelare del potere giudiziario la quistione di proprietà delle acque, massime sotto l'impero di una legislazione che ha

abolito il Contenzioso amministrativo. Anche sotto i Governi assoluti la quistione se una proprietà è pubblica o privata, era risolta dall'Autorità giudiziaria, e non sarebbe un progresso quello di togliere sì salutare garanzia ai cittadini in un Governo rappresentativo. Per lo che io fo plauso al progetto dell'Ufficio Centrale, che mantiene ferma la competenza del potere giudiziario nelle controversie sulla proprietà delle acque, comprese negli elenchi delle acque pubbliche, pubblicate ed approvate con decreto reale.

Nè si dica che con tale statuizione gli elenchi delle acque pubbliche rimarranno sempre provvisori e non definitivi, potendo in qualunque tempo un privato sollevare davanti l'autorità giudiziaria la quistione sulla natura delle acque. Imperciocchè il Ministro delle Finanze ha nelle sue mani un mezzo efficace e legittimo per far divenire ben presto definitivi gli elenchi; posto mente che pei seguenti articoli 26 e 27, dovendosi formare un elenco o catasto delle derivazioni delle acque pubbliche, e gli utenti essendo obbligati entro due anni dall'approvazione degli elenchi delle acque pubbliche, a fare le loro rispettive dichiarazioni per mettere in grado il Ministro di riconoscere la posizione di fatto e di diritto di ciascuno utente, ed obbligarli a pagare il canone che avrebbero dovuto pagare, sarà allora che sorgendo la quistione di proprietà delle acque, l'utente è nella necessità di esperire la sua azione giudiziaria, altrimenti rimane irrevocabile l'elenco ed obbligato al pagamento del canone.

Pregherei adunque l'on. Senatore Auriti di ritirare il suo emendamento.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Io non intendo d'insistere, ma di concretare le mie osservazioni in poche idee.

Il fondamento della mia proposta sta in questo concetto, più volte ripetuto, che cioè il problema di qualificazione di acque se pubbliche o no, è un problema di natura speciale tecnico-giuridica; imperocchè se la definizione di acqua pubblica è una definizione di rapporti di diritto; le condizioni però da verificarsi per accertare se l'acqua sia pubblica o no non dipendono dai titoli giuridici ordinari, ma dalla natura topografica dei luoghi, dall'origine, dalla

perennità, dalla lunghezza del corso, dal volume dell'acqua: condizioni queste le quali si debbono accertare con giudizi ed indagini d'indole essenzialmente tecnica. Per conseguenza io ripeto, che per la natura di questi giudizi, pel valore che deve attribuirsi all'accertamento amministrativo fatto col mezzo di corpi tecnici, e per la conseguente categorica affermazione fatta dallo Stato, con la pubblicazione dei suoi elenchi, della qualificazione di acqua pubblica, sorga la necessità in tutti quelli che vogliono contrastarla di affacciare fin da principio le loro pretese.

Quando l'acqua è di sua natura pubblica, non può perdere questa qualità finchè resta nel corso dell'alveo pubblico; nessuna concessione può trasformarla in acqua privata, è fuori di commercio, non può essere materia di vero dominio.

Non possiamo quindi considerarla come proprietà dello Stato, retta con le regole comuni dei diritti patrimoniali. Non è che una cosa destinata ad uso pubblico. Lo Stato non ne ha il dominio, ed è perciò che generalmente questa parola di *demanio* oggi non è tanto accettata, ma bensì l'altra di beni di uso pubblico.

Posta questa condizione di cose, io prego gli onorevoli oppositori a voler considerare che danno anche essi un valore maggiore di quello che io non crederei alla pubblicazione di questi elenchi, inquantochè ammettono che tosto che lo Stato li abbia pubblicati, acquista un diritto per andare direttamente all'esecuzione e denunciare contravvenzioni.

Ma ciò non è, nè dev'essere. È vero che agguisano potervi essere contrasto; ma allora il contrasto succederà incidentalmente a seconda del bisogno che voi stessi avete creato, ed in conseguenza le liti, invece di scemare, andranno crescendo, tolte il limite che il mio emendamento propone con la condizione del preventivo reclamo amministrativo entro l'anno dalla prima pubblicazione dell'elenco.

Per queste ragioni, senza insistere molto, in attesa di sentire le osservazioni dell'onorevole signor Ministro, mi riservo di dire poi se mantengo o no quest'aggiunta.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. A me pare, che, dopo gli efficaci discorsi dell'onorevole

Majorana e dell'onorevole Miraglia, la questione sia esaurita.

Vi è un punto sul quale pare impossibile che la disputa abbia a continuare, che in caso di contestazione sulla qualità dell'acqua, se pubblica o privata, non debba decidere un tribunale amministrativo, che non esiste, e bisognerebbe creare, ma sibbene il potere giudiziario.

Si tratta di una questione di proprietà, e le questioni di proprietà sono di competenza del potere giudiziario. E sarebbe ormai superfluo ripetere quello che ha detto a questo proposito l'onorevole Miraglia.

Poniamo dunque in sodo che quando vi è una contestazione sul diritto di proprietà dell'acqua, essa non può essere decisa che dall'autorità competente, e l'autorità competente non è che l'autorità giudiziaria.

Rimane l'altro punto.

Conviene stabilire una prescrizione speciale *sui generis*, un termine perentorio entro il quale i privati possono far valere i loro diritti sulle acque che il Governo abbia dichiarate di pubblica proprietà?

Per verità il Ministero non ravvisa la necessità di una disposizione eccezionale contro il diritto comune in questa materia. Non ravvisa questa necessità perchè è evidente che fatto l'elenco delle acque che il Governo reputa pubbliche, coll'osservanza delle garanzie amministrative indicate dall'art. 25, questo elenco serve di guida all'amministrazione, senza pregiudicare i diritti dei privati, per questo effetto; che l'amministrazione per mezzo dei suoi agenti fa verificare se alcune delle acque dichiarate pubbliche siano illegittimamente occupate da privati, e invita i possessori a mettersi in regola, cioè a domandare la concessione col pagamento del canone. Allora può sorgere la contestazione, allora il privato può dire che l'acqua, sebbene dichiarata pubblica nell'elenco approvato per decreto reale, è acqua di ragione privata. Sorge quindi contestazione e l'autorità giudiziaria pronunzia.

Insomma quest'elenco o inventario, come vuoi chiamare, serve unicamente di guida alla amministrazione perchè possa contestare le contravvenzioni a carico degli usurpatori delle acque pubbliche, e far mettere in regola gli utenti non muniti di regolari concessioni,

ed è in occasione di questo atto delle autorità pubbliche che il privato può fare valere le sue ragioni, e l'autorità giudiziaria può e deve pronunciarsi.

Ciò posto, a me pare assolutamente inutile l'introdurre una disposizione eccezionale di termini o di prescrizioni, cioè il fare, come pare vorrebbe l'onorevole Auriti, una specie di giudizio di Stato delle acque pubbliche, promuovendo e suscitando giudizi e contestazioni premature.

Quindi io pregherei l'onorevole Auriti di non voler insistere sulla sua proposta.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Ritiro questo emendamento come anche l'altro proposto all'articolo 27 che sarebbe stato coordinato col primo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Pregherei il Relatore e gli onorevoli Ministri ad acconsentire che si modificassero talune espressioni nel primo comma dell'articolo 25 il quale dice:

« Per cura del Ministero dei Lavori Pubblici saranno formati gli elenchi delle acque pubbliche spettanti a ciascuna provincia del regno ». Ora io proporrei che alle parole: *spettanti a*, si sostituissero quelle di: *nel territorio di*, poichè è evidente che non si è inteso di attribuire a ciascuna provincia le acque che sono di proprietà dello Stato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'Ufficio Centrale accetta.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Il Governo accetta questo emendamento che veramente rende migliore il concetto della legge, poichè non si può dire acque *spettanti a* provincie, mentre si tratta di acque pubbliche che appartengono allo Stato e non già alle provincie.

PRESIDENTE. Dunque non resta che di porre ai voti l'articolo, che rileggo:

Art. 25.

Per cura del Ministero dei Lavori Pubblici saranno formati gli elenchi delle acque pubbliche nel territorio di ciascuna provincia del Regno, e gli elenchi stessi saranno pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua.

Gli interessati avranno diritto di presentare entro un termine di tre mesi i loro reclami.

Gli elenchi verranno approvati per decreto reale, sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate nel corso d'acqua, il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, e salvo in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 26.

In ogni provincia sarà a cura del Ministero dei Lavori Pubblici formato e conservato un elenco o catasto delle derivazioni delle acque pubbliche.

(Approvato).

Art. 27.

Per la formazione dell'elenco o catasto di cui all'art. 26 tutti gli utenti di acque pubbliche dovranno farne dichiarazione alla prefettura della rispettiva provincia.

La dichiarazione deve indicare:

1° Le località, in cui ha luogo la presa di acqua e la sua restituzione;

2° L'uso a cui l'acqua serve;

3° La quantità approssimativa dell'acqua che potrà essere designata anche colla semplice indicazione della superficie irrigata o della natura ed importanza dell'edificio a cui serve;

4° Il titolo od in mancanza di questo la durata del possesso.

Tale dichiarazione dovrà esser fatta entro due anni dalla approvazione degli elenchi delle acque pubbliche di ciascuna provincia.

Trascorso detto termine, gli utenti, che non avessero fatto la dichiarazione, saranno assoggettati ad una multa pari al canone annuo che avrebbero dovuto pagare.

Eguale multa sarà inflitta per ogni anno successivo fino a che non sia fatta la dichiarazione; però, trascorso un triennio, l'amministrazione potrà sospendere l'uso delle acque.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1884

Senatore MIRAGLIA. Ritenuto che il canone non è un'imposta erariale, ma un corrispettivo per la concessione che fa lo Stato, in virtù del dominio eminente che ha sulle acque pubbliche, è necessario stabilire da quale autorità la multa dev'essere applicata.

In materia d'imposte, ben s'intende che le multe sono applicate dagli agenti delle imposte, si riscuotono mediante ingiunzioni, ed ai contribuenti è chiusa la bocca davanti i tribunali, se prima non pagano le imposte medesime. E pure, è noto che per la riscossione delle rendite patrimoniali lo Stato gode il privilegio fiscale, tranne quello del *solve et repete*, procedendo in via esecutiva mediante le ingiunzioni, e di questo privilegio si può avvalere per la riscossione dei canoni dagli utenti delle acque pubbliche. Ma per la multa da doversi applicare contro colui che non ha fatto la dichiarazione nel termine prefisso, è necessario un giudizio, avvegnachè il debitore ha il diritto di contestare l'elenco, nonchè il canone annuo a base del quale si dovrebbe la multa applicare. Concorrono tutte le ragioni ad escludere la competenza del giudice correzionale in una materia puramente civile, e la nostra legislazione riconosce la giurisdizione dei tribunali civili a pronunziare multe per contravvenzioni a cose di diritto puramente civile.

Epperò propongo un comma aggiuntivo all'art. 27 nei seguenti termini:

La multa sarà pronunziata dal tribunale civile, o dal pretore, secondo la rispettiva competenza.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'Ufficio Centrale accetta l'aggiunta proposta del Senatore Miraglia. Davvero, egli è evidente che non si possa elevare a reato l'astensione dall'esercizio di un diritto; e difatti è un diritto quello di fare la dichiarazione nel senso di vincolare l'amministrazione a riconoscerlo; è poi un dovere nel senso di facilitare l'amministrazione ad avere il suo inventario.

Ora in un'azione la quale è facoltativa sotto un aspetto, e doverosa sotto un altro, è veramente una esagerazione quella di voler tro-

vare un reato nella sola astensione o nel semplice ritardo. E pure sarebbe un vero e proprio reato, ove dovesse giudicarne il magistrato correzionale o di polizia.

All'articolo 22 invece, si tratta della usurpazione dell'uso delle acque o della loro proprietà, ed è indubitato che in tali casi deve ricorrersi presso il magistrato penale. Ma nella ipotesi dello articolo 27 che discutiamo, si tratta di una semplice omissione per la quale non c'è che molto di rado la possibilità della coscienza di contravvenire, mancano pertanto gli elementi essenziali della scienza e della volontà a delinquere, e quindi non si possono trovare gli elementi della colpeabilità, e responsabilità penale.

Ed appunto per cotesti motivi l'Ufficio Centrale unanime accetta la proposta del Senatore Miraglia.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Il Governo accetta pure la proposta dell'onorevole Miraglia.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Io sottometterei al senno dell'Ufficio Centrale e degli onorevoli signori Ministri una piccola modificazione all'articolo 27, che per isbaglio in questa parte fu letto insieme all'articolo 26. Io veggio nell'antepenultimo comma di questo articolo queste parole: « Tale dichiarazione dovrà esser fatta entro due anni dall'approvazione degli elenchi delle acque pubbliche di ciascuna provincia ».

Io proporrei che si sostituisse alla parola *approvazione* quella di *pubblicazione*.

E dico ciò per questa semplicissima ragione: onde coloro, i quali sono interessati, possano vedere se sono lesi i loro diritti, se hanno o non hanno reclami da fare, è necessario che questi elenchi siano pubblicati; imperocchè tutti sappiamo che le leggi non si conoscono dal pubblico se non dal giorno della promulgazione.

Eguale cosa deve dirsi di questi elenchi. Quindi converrebbe, a mio avviso, che in questo articolo si sostituisse alla parola *approvazione* quella di *pubblicazione*, e che, nel precedente 26, là dove si dice « in ogni provincia sarà a cura del Ministero dei Lavori Pubblici formato e conservato un elenco, ecc. » si aggiungesse la parola « *pubblicato* ». Mi pare che queste considerazioni non debbano incontrare difficoltà.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. L'art. 25 dice che gli elenchi saranno pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua e però per questo nulla occorre.

Ma nell'art. 27 l'Ufficio Centrale ammette che invece della parola *approvazione* si sostituisca quella di *pubblicazione*. E quanto all'art. 26 aderisce pure che si debba ripetere la parola *pubblicato*; però l'articolo stesso direbbe così:

« In ogni provincia sarà a cura del Ministero dei Lavori Pubblici formato, pubblicato e conservato un elenco o catasto delle derivazioni delle acque pubbliche ».

PRESIDENTE. Dunque all'art. 26 si deve aggiungere la parola *pubblicato*. Rileggo, per porlo ai voti, questo art. 26 emendato.

« In ogni provincia sarà a cura del Ministero dei Lavori Pubblici formato, pubblicato e conservato un elenco o catasto delle derivazioni delle acque pubbliche ».

Chi approva questo articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola sull'art. 27.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'onore Senatore Auriti ha anche ritirato l'emendamento; ma siccome mi ero impegnato, discutendo sull'art. 25, di dire qualche parola anche sull'emendamento all'art. 27; così, quantunque questo ritirato, la dirò per rilevare il concetto che quell'emendamento esprimeva.

In nome dell'Ufficio Centrale, a cui indubbiamente si unirà il Senato ed il Ministero, faccio osservare che è più che sottinteso, che il diritto di coloro i quali omettano la dichiarazione o non combattano quella degli altri, non possa essere minimamente pregiudicato amministrativamente dalle annotazioni o riconoscimenti d'insussistenti diritti altrui.

I dritti d'ogni natura, sono tassativamente riservati in favore dei terzi dall'aggiunta all'art. 2, votata ieri nei termini assoluti che cioè le concessioni si fanno senza pregiudizio dei terzi.

Ora, se nelle concessioni, che comprendono un giudizio amministrativo, quasi contenzioso,

è esclusa, per espressa disposizione di legge, la potestà nel Governo di farle con pregiudizio dei terzi; con maggior ragione gli elenchi che valgono meno d'una concessione, non potranno mai pregiudicare i terzi, non solo per parte del Governo il quale accetti una dichiarazione che è stata fatta, di diritto di derivazione e di uso che non si ha; ma nemmeno per le reiezioni che il Governo avesse potuto ingiustamente fare. Questa intelligenza credo si darà all'art. 27 dallo stesso Senatore Auriti, molto più ora che il suo sistema, dirò così, preventivo, che aveva coordinato, non è stato ammesso; e però ritengo che l'aver ritirato egli l'aggiunta all'art. 27, significhi che, anche senz'essa, è impossibile indurre verun pregiudizio ai diritti dei terzi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola su questo articolo, lo metto ai voti con l'emendamento proposto dal Senatore Canonico e con l'aggiunta del Senatore Miraglia.

Art. 27.

Per la formazione dell'elenco o catasto di cui all'art. 26 tutti gli utenti di acque pubbliche dovranno farne dichiarazione alla prefettura della rispettiva provincia.

La dichiarazione deve indicare.

1° Le località in cui ha luogo la presa di acqua e la sua restituzione;

2° L'uso a cui l'acqua serve;

3° La quantità approssimativa dell'acqua che potrà essere designata anche colla semplice indicazione della superficie irrigata o della natura ed importanza dell'edificio a cui serve;

4° Il titolo od in mancanza di questo la durata del possesso.

Tale dichiarazione dovrà esser fatta entro due anni dalla pubblicazione degli elenchi delle acque pubbliche di ciascheduna provincia.

Trascorso detto termine gli utenti, che non avessero fatto la dichiarazione, saranno assoggettati ad una multa pari al canone annuo che avrebbero dovuto pagare.

Eguale multa sarà inflitta per ogni anno successivo fino a che non sia fatta la dichiarazione; però, trascorso un triennio, l'amministrazione potrà sospendere l'uso delle acque.

La multa sarà pronunciata dal tribunale

civile o dal Pretore, secondo la rispettiva competenza.

Chi intende di approvare questo articolo 27 così emendato, è pregato di sorgere.

(È approvato).

Ora viene l'articolo aggiuntivo proposto dai signori Senatori Vitelleschi, Cavallini e Canonico, concepito così:

« Per le disposizioni della presente legge nulla è derogato al disposto dell'articolo 543 del Codice civile ».

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Il Senatore Canonico ieri ebbe la gentilezza di rendermi ostensibile la formola che ora è stata letta dal nostro egregio Presidente. Io vi avrei aderito perchè mi pareva che fosse molto meglio redatta in questo modo. Ma pensandovi un po' più attentamente mi è sembrato che invece di adoperare la parola proposta dal Senatore Canonico: « Nulla è derogato sarebbe forse meglio dire nulla è innovato ».

PRESIDENTE. Il Senatore Canonico accetta questa modificazione?

Senatore CANONICO. L'accetto.

PRESIDENTE. Dunque invece della parola *derogato* si porrà la parola *innovato*.

Domando al signor Ministro dei Lavori Pubblici se accetta questo articolo aggiuntivo?

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io apprezzo le ragioni che hanno indotto l'onorevole Senatore Canonico a formulare questo articolo aggiuntivo nell'intendimento di allontanare qualunque dubbio. Ma lo prego a riflettere che di questo articolo aggiuntivo non si sente il bisogno, per rimanere nel suo pieno vigore la disposizione dell'articolo 543 del Codice civile; avvegnachè il progetto di legge, che stiamo discutendo, non muta in minima parte i principî che informano il Codice civile sulle acque che attraversano o costeggiano i fondi dei privati. E devo aggiungere che lo stesso Codice civile armonizza con la legge dei lavori pubblici in materia di acque; ond'è che il proposto articolo aggiuntivo sarebbe piuttosto pericoloso che spiegativo, posto mente che la riserva per rimanere intatta la

disposizione dell'art. 543 del Codice civile, farebbe dubitare se altre disposizioni dello stesso Codice in materia di acque venissero modificate dal presente progetto di legge.

Date queste spiegazioni, io pregherei l'onorevole Senatore Canonico di ritirare l'articolo aggiuntivo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io ho cattivo giuoco a discutere su questa materia contro un'autorità così grande come è il Presidente della Corte di cassazione di Roma, purtuttavia sento il dovere di prendere la parola anche perchè l'onorevole Senatore Canonico non ha avuto che la cortesia di modificare la formola proposta, la quale in origine è venuta dal Senatore Cavallini ed anche più specialmente da me.

Ora, se mai l'articolo aggiuntivo non potesse passare, io sarei già ben lieto delle dichiarazioni fatte da un'autorità come quella dell'onorevole Senatore Miraglia. Pur nondimeno io devo sottoporre al Senato alcune considerazioni in risposta alle sue parole.

L'art. 543 del Codice civile accordando ai riverani l'uso delle acque che corrono presso i loro fondi, escluse le demaniali, evidentemente non può accordare l'uso delle acque private, perchè di quelle il Codice non può disporre.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Sulle *res nullius*.

Senatore VITELLESCHI. Se al signor Ministro piace la formola *nullius*, sia pure; ma siccome gli estremi che devono riscontrarsi nelle acque per essere dichiarate pubbliche noi non li conosciamo, è molto probabile che una grande quantità di acque *nullius* diventeranno pubbliche, e questa formola sarà molto più rispondente alle condizioni della vita presente.

Se l'onorevole Ministro avesse potuto dichiarare quale è la definizione e il limite delle acque pubbliche, io mi contenterei di questa frase, per me peraltro poco comprensibile, delle acque *nullius*: dico poco comprensibile, perchè io ne comprendo il valore quando può riferirsi ad acque delle spiagge del mare; ma per acque che corrono attraverso i campi coltivati, non so comprenderla.

Invece, siccome i signori Ministri hanno dichiarato che non possono definire quali sono le acque pubbliche, io ho tutta la ragione di

credere che tutte le acque così dette *municipales* diventeranno pubbliche.

È solamente sopra di queste che cadè l'articolo 543, perchè non poteva per certo il Codice codificare sopra le acque private.

Ora l'art. 543 dice che, escluse le acque demaniali, i riverani possono valersi delle altre.

La legge del 1865 e quella attuale dicono:

« Nessuno può derivare (questo si capisce, non è qui che io faccio questione) nessuno può derivare acque pubbliche, nè stabilire su queste mulini ed altri opifici se non ne abbia un titolo legittimo, ecc. »

Ciò posto, l'onorevole Senatore Miraglia intende che, per quanto sia limitato questo uso che il riverano voglia fare dell'acqua; pure a tale scopo avrà necessità di fare un opificio o un'opera d'arte qualunque. Ora non è a temere che appena egli farà questa qualunque opera, venga l'ispettore governativo e gli dica:

Avete su queste acque un titolo legittimo?

Se risponderà di no, non è a ritemere che il riverano potrà essere obbligato a smettere quella data opera?

Chechè si dica, questo stato di fatti esiste; gli apprezzamenti dell'onorevole Senatore Miraglia al riguardo, potranno avere un grandissimo valore avanti ai tribunali tutte le volte che egli stesso giudicherà; ma siccome non sarà sempre egli che giudicherà; così potrà avvenire il caso in cui il magistrato dirà: posto che questa è stata dichiarata acqua pubblica, voi non potete fare nessuna opera sopra di quella.

Una tale giurisprudenza, come si comprende, verrebbe ad arrecare grave pregiudizio alla agricoltura.

E giacchè ho dovuto prendere la parola, non posso fare a meno di ricordare alcune cose dette ieri dall'onorevole Senatore Allievi.

L'onorevole Senatore Allievi disse che io domandava un regime di libertà illimitata.

A me, a dir vero, sembra non esatto questo appunto, poichè io non domando nè più nè meno che quel regime che prescrive il Codice civile, e che tutti riconosciamo debba rimanere integro ancora malgrado questa legge.

Egli diceva che questi bisogni rappresentano sempre uno stato di agricoltura infantile:

Ciò è vero; ma se egli non cura i fanciulli, non potrà aver mai degli uomini.

E se egli crede che in tutte le provincie di Italia si possa adottare l'irrigazione che ha la Lombardia, non ho bisogno di dirgli che s'ingannerebbe a partito.

Ogni paese ha le sue condizioni speciali, ed in molte provincie dell'Italia meridionale e centrale l'irrigazione in quella forma è impossibile. Colà l'irrigazione si ha in forma più ristretta, o non si ha affatto. Mentre io ritengo per fermo che, collo stabilire disposizioni le quali consentano di usufruire con minori formalità possibili dei corsi d'acqua che fortunatamente possediamo, sarebbe recare notevole vantaggio al nostro paese:

Dunque, sia pure che in molte parti d'Italia l'agricoltura sia fanciulla; ma, se volete curare questa fanciulla, bisogna proporre mezzi adatti ai fanciulli, mettendo affatto da parte quelli che solo si addirebbero a uomini adulti:

Io ritengo che questo sia argomento di grande interesse, e le opinioni, per quanto autorevoli dell'onorevole Miraglia, non mi soddisfano in presenza di questo stato di fatto, pel quale la legge esclude che si possa fare nessuna opera d'arte sopra le acque pubbliche, mentre d'altra parte non si sa poi in modo preciso quali siano le acque pubbliche, per cui in definitiva tutte le acque potranno essere ritenute come tali.

Fatte tali considerazioni, siccome io ritengo essere questo un grave danno, e siccome tutti loro Signori hanno dichiarato essere la cosa come io l'affermo, io mi domando perchè, allora, l'onorevole Miraglia mi dice essere superflua la dichiarazione che io desidero? Ma quale danno si avrebbe nello scrivere questa superfluità in una legge, quando vi può essere il dubbio che, senza di questa superfluità, non possa la cosa riescire egualmente evidente per tutti quelli che avranno interesse in proposito?

Io non so che cosa intenda di fare il mio collega Cavallini.....

Senatore CAVALLINI. Domandò la parola.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI... ma per conto mio; io mantengo l'articolo aggiuntivo da noi proposto e spero che il Senato, in contemplazione degli interessi che ho esposto, vorrà accettarlo.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Canonico.

Senatore CANONICO: Dopo le parole dette dall'onorevole Senatore Vitelleschi, io non ho più nulla da aggiungere in quanto alla genesi sto-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1884

rica di questo articolo addizionale, per cui non ho il merito della paternità, ma semplicemente ho adempito il compito modesto di proporre qualche modificazione alla primitiva redazione. Solo mi permetto di aggiungere che mi unii a questa proposta, inquanto mi pareva che, trattandosi qui di una disposizione meramente dichiarativa in caso di dubbio, essa non fosse fuori di luogo in una legge, la quale a qualche dubbio poteva facilmente dare luogo. Quindi, sebbene in massima io non abbia difficoltà per parte mia a recedere da questa proposta, perchè certamente nessuno potrà dire che l'articolo 543 del Codice sia stato abrogato in niuna parte di questa legge, che non lo nomina neppure, tuttavia credo che forse non sarebbe inutile di mantenere la proposta aggiunta dichiarativa.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Cavallini.

Senatore-CAVALLINI. Dacchè il Senatore Vitelleschi mi ha provocato col chiedermi se io mantengo l'articolo aggiuntivo proposto da lui e da me, rispondo che lo mantengo, e per due ragioni, oltre a quelle addotte da lui.

La prima, perchè, che se ne voglia dire, il dubbio fu sollevato dallo stesso Ufficio Centrale, come appare dalla sua Relazione: il dubbio dunque sta, e si volle risolverlo con semplici sue dichiarazioni; ma io ripeto, se sta, se l'avete rilevato, risolviamolo con una disposizione di legge, che certo sarà più tranquillante per tutti.

La seconda, perchè la nostra aggiunta non turba per nulla l'economia e l'armonia fra loro delle leggi in vigore. Cadde questione soltanto sulle acque, alle quali si riferisce l'articolo 543 del Codice civile; ebbene, noi vi diciamo, che dichiarate esplicitamente, che esse non cadranno sotto l'impero della nuova legge. Il dirmi che convenite con noi perfettamente, parmi che sia un motivo di più per stabilirlo e riaffermarlo anche colla legge.

Per queste due considerazioni io mantengo ferma la proposta fatta.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io insisto nelle osservazioni precedentemente fatte, e prego il Senato di ponderare con la dovuta attenzione la proposta sostenuta dall'onorevole Senatore Vitel-

leschi, e non vorrei che si turbasse l'economia della nostra legislazione sul corso ed uso delle acque con un articolo aggiuntivo che si vorrebbe introdurre.

Che cosa dispone insomma questo art. 543 del Codice civile con tanta insistenza invocato dall'onorevole precipitante? Eccone le parole:

« Quello, il cui fondo ~~steggia~~ ^{steggia} un'acqua, che corre naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall'art. 427, o sulla quale altri abbia diritto, può, mentre trascorre, farne uso per la irrigazione dei suoi fondi, o per l'esercizio delle sue industrie, a condizione però di restituirne le colature e gli avanzi al corso ordinario ».

Per mia ventura, o sventura devo assistere a continui dibattiti per quistioni dell'uso delle acque per la irrigazione dei fondi, e l'art. 543 riceve la sua applicazione, senza che la pubblica amministrazione intervenga, quando non è turbato il regime delle acque, che è regolato dal Ministero dei Lavori Pubblici. Là dove l'interesse generale non è pregiudicato, alle quistioni dei privati non prende ingerenza la pubblica amministrazione.

Questi principî che informano la nostra legislazione sulle acque, non sono e non possono essere pregiudicati dal presente progetto di legge, cosicchè è infondato il timore che spaventa l'onorevole Senatore Vitelleschi, che la pubblica amministrazione possa impedire o distruggere qualunque opera che un privato faccia per la irrigazione dei suoi fondi. L'art. 543 del Codice civile conserva la sua efficacia, e la legge in discussione non modifica in minima parte nè quella disposizione, nè le altre del Codice civile.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Facciamo la storia della origine delle apprensioni suscitate in alcuni nostri onorevoli Colleghi, d'onde venne la proposta di questo articolo aggiuntivo.

La legge non ha voluto adoperare la parola dell'art. 543, quella cioè di *acque demaniali*; ha detto in generale acque pubbliche, e non ha specificato dicendo acque di uso pubblico dello Stato, ovvero acque pubbliche di cui è parola nell'art. 427 del Codice civile. Dunque, secondo il progetto per tutte le acque pubbliche non si può avere una derivazione legittima se

non per effetto di una concessione, o della prescrizione.

Ma alcuni dei nostri Colleghi hanno detto: Abbiamo l'art. 543 del Codice civile, che con l'uso di alcune acque permette la irrigazione e la derivazione per l'esercizio dell'industria, a condizione di restituire la colatura, e ciò senza bisogno di concessioni da parte del Governo.

Dunque, quando vi fossero delle acque pubbliche che, senza essere private non siano però demaniali, secondo l'art. 427, per queste si può avere il beneficio dell'uso della irrigazione senza bisogno della concessione del Governo.

Ma ci sono queste acque pubbliche o veramente l'art. 543 non riguarda che le acque private?

Ecco la questione che è sorta, imperocchè l'art. 543 riguarda evidentemente anche le acque di proprietà privata, che usate dal proprietario del fondo, ed abbandonate poi al loro corso naturale, non abbiano formato oggetto di speciale diritto per parte di altri costeggianti i fondi. Questi pertanto se ne servono, e l'acqua durante il suo corso non perde la sua qualità di acqua privata, quale era originariamente, sebbene altri che non è il proprietario se ne possa accidentalmente giovare.

Ciò è vero, ma sorge un altro problema. Vi sono per avventura delle acque non private, le quali, essendo pubbliche ma non demaniali, siano regolate dal citato art. 543?

Vi possono essere acque di siffatta natura? Questo dobbiamo noi esaminare.

Secondo l'articolo 427 le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi, i torrenti formano parte del Demanio dello Stato, e sono così di uso pubblico.

Ma vi è un altro articolo, cioè l'articolo 432 che dice: « I beni delle provincie e dei comuni si distinguono in beni di uso pubblico ed in beni patrimoniali ».

Dunque abbiamo cose di uso pubblico del Demanio dello Stato, cose di uso pubblico del Demanio provinciale, cose di uso pubblico del Demanio comunale.

Questa distinzione si può applicare anche alle acque?

Per quello che sia la provincia, io crederei di no. La provincia è più una circoscrizione amministrativa, una creazione artificiale. Potrà avere oggetti d'uso pubblico manufatti, come le strade,

ma non le acque; specialmente perchè se un'acqua abbia tale importanza che percorra tutto il territorio di una provincia, è già diventata almeno un torrente, è già compresa nella categoria delle acque demaniali.

Ma prendiamo ad esempio quei rivi che, non essendo proprietà privata, siano però di piccola importanza, tale che non percorrano che il territorio di pochi comuni, e forse da non oltrepassare il territorio di un solo comune. Questa acqua, che non è privata, che cosa è? È un'acqua di uso pubblico di qualche Demanio, ed io dico del Demanio comunale.

Vi possono essere acque di uso pubblico del Demanio dello Stato, ed acque di uso pubblico del Demanio del comune.

Quindi alle acque di uso pubblico del Demanio del comune è applicabile l'articolo 543, e cioè i riveraschi si possono servire di quest'acqua pubblica senza avere bisogno della concessione dello Stato.

Ora, ammessa, non dico altro senonchè la sostenibilità di questa teoria, ammessa la possibilità che altri l'affacci quando che sia, poichè nella legge non si è voluto dare nessuna definizione, possono essere sicuri i riveraschi che quando si venga all'applicazione dell'art. 543, non sorgano opposizioni?

Certo l'art. 543 resterà intatto, fino a che si tratta di acque private, lasciate dal proprietario al loro corso naturale, che percorrano i fondi dei vicini; ma non quando si tratti di quelle altre acque che sono del Demanio pubblico del Comune; non il concetto, ma la parola troppo generale degli articoli farà nascere dei dubbi, tostochè il progetto di legge, per tutte le acque pubbliche, ricerca assolutamente la concessione dello Stato.

Or dal momento che vi sono acque pubbliche regolate dall'art. 543, il cui uso non è soggetto alla condizione della concessione governativa, una dichiarazione, tendente a rimuovere dubbi, è qualche cosa che non turba certamente il Codice, perchè trova la sua ragione in una apprensione legittima di dispute che potranno sorgere in seguito, e che potrebbero facilmente evitarsi.

PRESIDENTE. Il Senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Chieggo perdono al Senato se sono costretto a prendere di nuovo la

parola, di fronte all'invito fattomi dal Senatore Miraglia di ritirare questa proposta.

Se i Ministri non hanno rinunciato a fare l'elenco delle acque pubbliche, dopo questa discussione non vi rinunzieranno più.

Le acque che secondo l'onor. Ministro erano *nullius*, secondo l'on. Auriti sono private probabilmente, o per lo meno pubbliche.

In realtà queste acque non si sa di chi siano, ed aveva ragione il Senatore Allievi, che consigliava di stabilire prima questa definizione.

Ma io vengo ai fatti, perchè le leggi si fanno per regolare i fatti e non per stabilire delle teorie.

Il Senatore Miraglia mi ha detto: noi abbiamo accettato come massima di giurisprudenza che gli usi indicati dall'articolo 543 non possano soffrire disconoscimento.

Ma io dico a lui: quale conforto avrà questa giurisprudenza quando fosse contestata da chi vi ha interesse?

La legge dice chiaramente che è proibito costruire, fare opere sopra le acque pubbliche. Ho già accennato all'incertezza che regna in questa designazione di acque pubbliche, e che, se si eccettuino quelle che evidentemente appartengono ad un determinato fondo, probabilmente tutte le altre saranno acque pubbliche. Ora, siccome sopra queste acque non si possono erigere opifici di nessuna specie, così ne avverrà che, per l'articolo primo di questa legge, qualunque agente governativo, qualunque vicino che vi avrà interesse, impedirà il minimo lavoro, e finirà per aver ragione.

Il Senatore Miraglia poneva bensì una condizione alla sua interpretazione, nella quale consento pienamente: che, cioè, qualunque altro uso che far si possa delle acque indicate dall'articolo 543, non debba mai recar alcun pregiudizio al corso ordinario delle acque stesse. Ma questa condizione, che sarebbe caratteristica, non è fatta dalla legge. La legge parla di opere indistintamente.

Nessuna opera si può fare sopra il corso di queste acque: tale è lo spirito e la parola della legge.

Io acconsentirei ben volentieri a questa giurisprudenza adottata dai tribunali, la quale spero durerà; ma non posso negare ch'è molto problematica, e che, se io avessi interesse di far togliere un'opera qualunque eseguita, od

in via di esecuzione, sopra un corso d'acqua, col testo di questa legge ritengo che riuscirei facilmente a farla togliere.

Le leggi ci sono per qualche cosa. Finora in grande parte d'Italia, non essendosi sentito questo bisogno di opere, non sono sorte questioni, ma sorgeranno.

Quanto alla Lombardia, non ve ne furono perchè colà i corsi d'acqua sono mantenuti artificialmente, e quindi non possono essere contemplati in quell'articolo; ma dove le acque sono abbandonate al loro andamento naturale, colle urgenze che ora si manifestano, codesto bisogno si sentirà. Ora io ripeto ciò che ho detto ad esuberanza; cioè, che se l'agricoltura, dove è ancora tale quale l'onor. Allievi ha caratterizzato d'infantile, per raccogliere un poco d'acqua sarà obbligata a domandare una concessione governativa, non lo farà, e ne scaturirà un danno del progresso economico del paese.

Per queste ragioni - benchè senza speranza di riescire - e perchè credo di esprimere un vero bisogno di una vasta parte d'Italia, insisto nel pregare il Senato che voglia votare la mia proposta.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Prendo la parola per la terza volta, perchè il Senato non ha oggi lavori urgenti da compiere, altrimenti mi sarei guardato bene di fargli perdere un tempo prezioso in una discussione che non merita di essere protratta. L'egregio Senatore Vitelleschi, che vive nella contemplazione degli studi classici, può trovare dei punti neri nelle cose che si trattano da chi ha l'onore di parlare, e che *serpit humi*; ma se potesse egli discendere in questo basso mondo, toccherebbe con mani che le acque pubbliche possono essere utilmente utilizzate per l'irrigazione, senza che vi frapponesse ostacoli la pubblica amministrazione, interessata unicamente a non vedere turbato il regime generale delle acque.

Giova ripeterlo, il Codice civile e la legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 furono pubblicati contemporaneamente, e non contengono tra loro disposizioni dissonanti. Queste leggi sono le parti di uno stesso tutto, si completano a vicenda, e l'una viene in soccorso dell'altra nel farsene applicazione nei casi particolari.

Ora come si può immaginare che il presente

progetto di legge, inteso unicamente a stabilire le norme generali per la derivazione delle acque pubbliche, possa in minima parte modificare la disposizione dell'art. 543 del Codice civile? Quale elemento si ha per ritenere che senza il richiamo e la riserva per la conservazione dell'art. 543, si dovesse quest'articolo ritenere come tacitamente abrogato o modificato? Quale incompatibilità si vede tra la legge attuale e lo art. 543 del Codice civile? Lasciamo adunque in pace questo articolo, ed abbiano pure pace gli altri articoli dello stesso Codice, e quelli della legge dei Lavori Pubblici.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALLIEVI. Che l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Canonico sia necessaria alla chiara intelligenza della legge, io non oserei affermarlo. Ma non credo neanche che questa aggiunta sia in contraddizione col concetto della legge medesima; si potrà forse dire superflua, in nessun modo nociva; anzi, dipartendosi dall'idea che io ho ripetutamente svolta al Senato, che, cioè, sia questione ardua attuare in modo pratico su tutta la superficie del Regno la distinzione delle acque pubbliche e delle acque private (con poca fortuna io ho cercato di modificare gli articoli relativi alla formazione degli elenchi) dipartendosi dunque da quell'idea, l'aggiunta ha un certo vantaggio, inquantochè tiene fermi almeno i criteri che già esistono nella legge civile per distinguere le acque pubbliche dalle private. Almeno resterà assodato che nella formazione degli elenchi si dovranno avere sempre presenti e mantenere intatte le disposizioni del Codice civile.

Quanto poi alla osservazione dell'onorevole Vitelleschi, il quale mi accusò quasi di contraddizione, allorchando io dissi che una certa limitazione nella libertà dell'uso delle acque, è segno di più avanzata agricoltura, - io sento il bisogno di chiarire il mio pensiero.

Io non sono punto favorevole ad una estensione del concetto dell'acqua pubblica.

Io credo anzi che sia nell'interesse stesso dell'agricoltura che questo concetto non vada oltre certi limiti, ma affermo che, dovunque c'è uno stadio di agricoltura avanzato, ivi la libertà nell'uso delle acque è circoscritta da molte cautele e da molte condizioni che reciprocamente sono stabilite nell'interesse di tutti

coloro i quali aspirano a godere delle acque medesime.

Come si conciliano queste affermazioni in apparenza opposte?

Si conciliano facilmente, quando si rifletta che dove è molto sviluppato l'uso e il bisogno delle acque, sono sviluppate altresì quelle forme dell'associazione, quelle norme di giurisprudenza, che regolano e conciliano li interessi dei singoli privati coi fini di vantaggio comune.

Ci sono dei corsi d'acqua, aventi carattere di veri fiumi nella Lombardia, i quali non sono punto considerati come acque pubbliche, o almeno sono regolati con norme diverse da quelle dei corsi di acque pubbliche in altre provincie del Regno.

Il Lambro e l'Olona, sui quali sono numerosi opifici e che irrigano una parte importante del territorio lombardo, sono governati da associazioni o consorzi speciali.

Nessuna opera può farsi nel corso del fiume senza il consenso di quell'autorità consorziale che volontariamente i cittadini interessati lungo le rive del fiume hanno creata a se medesimi.

Non dico di più, limitandomi ad evitare di essere frainteso.

Io ho desiderato che ci fosse nella legge, il concetto direttivo per distinguere le acque pubbliche dalle acque private.

La mancanza di questo concetto la credo gravissima, e tale che produrrà, all'atto pratico, dei gravi inconvenienti.

Intanto mi piace, poichè questo concetto manca, di tener ferme le norme della nostra legislazione civile; e se può sorgere dubbio che i principi della legislazione civile possano essere in qualche modo intaccati da questa legge, io trovo provvido ammettere, quantunque non lo riconosca necessario, la introduzione di una esplicita riserva, come è quella proposta nell'emendamento dell'onorevole Canonico. E ripeto: non è utile estendere il concetto dell'acqua pubblica nè troppo estendere l'azione amministrativa del Governo. Ma non c'è agricoltura, che sia in uno stato avanzato, nella quale, con delle forme di consociazione e di giurisprudenza create dagli stessi bisogni, non sia circoscritto e regolato l'uso delle acque.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Coerente a quelle considera-

zioni ed all'avviso che l'Ufficio Centrale aveva già fin da ieri manifestate; ho l'onore di dichiarare in suo nome che egli persiste nel credere essere non solo superfluo l'articolo aggiuntivo, ma forse anche pericoloso. E le ragioni sono sempre quelle che ebbi l'onore di esporre fin da ieri al Senato; cioè che non solo, come egregiamente ha dimostrato con tanto valore di argomenti l'onorevole Senatore Miraglia, non è mutata nè modificata la legislazione anteriore; ma che anzi è testualmente riconfermata.

Egli è evidente che l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Vitelleschi e Cavallini non si può riferire e non si riferisce che all'articolo primo del presente disegno di legge.

Ora l'articolo primo del presente disegno di legge è esattamente la ripetizione testuale dell'articolo 132 della legge organica che è in vigore da 19 anni, e che, come bene osservava l'onorevole Senatore Miraglia, fu promulgata quasi simultaneamente al Codice civile. Ora, supponiamo che questa legge non fosse stata presentata; l'onorevole Vitelleschi non avrebbe probabilmente pensato di proporre una modificazione alla legge organica, e dalla osservanza mantenuta si sarebbe tenuto tranquillo e sicuro del significato e della applicazione della legislazione presente. Di fronte a questo stato di fatto, l'Ufficio Centrale crede che l'ammettere anche di sbieco il dubbio che l'art. 543 del Codice civile non sia in armonia e possa trovarsi in contraddizione coll'articolo 1 della presente legge - ossia coll'articolo 132 della legge organica - possa sortire a conseguenza eziandio di rimettere in questione l'applicazione fin qui seguita, sulla quale finora non si è dubitato. Con questo l'Ufficio Centrale non ha altro a dire.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Il Governo rimane fermo nella opinione già ieri espressa e ritiene l'articolo aggiuntivo non necessario e per di più anche pericoloso sì per l'interpretazione della legge attuale, come per la formazione degli elenchi. Infatti esso lascerebbe, anzi farebbe forzatamente nascere il dubbio che la legge proposta deroghi per sè all'articolo 543; e sia soltanto in virtù di una espressa disposizione che la deroga non ha luogo. Ora questo farebbe credere che l'articolo 543 riguardi le acque pubbliche, mentre io credo invece che

esso - e la giurisprudenza l'ha sempre interpretato in questo senso - si riferisca unicamente alle acque private. Ad ogni modo, però, sia che esso si riferisca alle une o alle altre, fatto è che la legge attuale non altera menomamente i criteri fondamentali della nostra legislazione sulle acque pubbliche, e invece quest'aggiunta potrebbe far nascere il sospetto che il Parlamento avesse voluto portarvi qualche deroga.

Aggiungerò poi, in risposta all'onorevole Senatore Auriti, il quale oggi ha sollevato una nuova questione, osservando cioè che potrebbe darsi che ci fosse un'acqua demaniale del comune, che io non entro a discutere questo punto. Egli è certo che la legge attuale si riferisce alle acque pubbliche dello Stato non già a quelle dei comuni.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Come il Senato comprenderà, io rispondo solamente per giustificare la nostra domanda, con nessuna speranza di successo.

E quindi, per quel che concerne l'ultima obiezione fatta dall'on. Relatore, io devo fargli notare che questa è stata appunto la ragione del cambiamento della nostra formola: « nulla è innovato con questa legge »; il carattere di questo articolo aggiunto diviene esclusivamente dichiaratorio, e quindi non può avere rapporto con le altre leggi passate o esistenti.

Il dire « nulla è innovato con questa legge » è esprimere una clausola dichiarativa e nulla di più.

Egli mi domandava inoltre perchè io faccio tale proposta e perchè non l'ho fatta in presenza della legge già vigente. Io gli dirò che adesso mi constano i bisogni che prima non mi constavano. Questi bisogni incominciano oggi a farsi sentire; non diverranno imperiosi dall'oggi al domani, ma diverranno più sensibili tutti i giorni: ecco perchè mi sono indotto oggi a parlare.

Quanto poi all'onor. Ministro, io farò notare a lui medesimo che, secondo la sua stessa opinione, le acque che ieri erano *nullius* ed erano private per l'onor. Auriti, oggi sono diventate anco per lui acque private.

Ciò dimostra una sola cosa - e non parlo certo per valermi di questa contraddizione dell'onorevole Ministro come arma di polemica, - come

per sua propria confessione sia vago ed indeterminato questo concetto delle acque pubbliche. Esso è talmente vago ed indefinito, che si potrà applicare tale qualifica a qualsivoglia acqua, comprese quelle contemplate nell'articolo 543, e quindi, per mancanza di soggetto, verranno ad essere irrite le disposizioni in esso contenute.

L'onor. Ministro dei Lavori Pubblici, ed assai più quello delle Finanze, non resisteranno ad allargare la qualifica delle acque pubbliche e ad applicarvi i relativi divieti con le relative imposte, con grandissimo danno dell'agricoltura.

Io ho parlato a nome di un grande interesse. L'Italia, o Signori, è immobilizzata da un tale sistema inestricabile d'inzeppamenti, che si è formato come una rete attorno alla sua vita economica, mediante la fabbricazione incessante di articoli di leggi e regolamenti, che la paralizzano in tutte le sue funzioni più vitali. Chiunque viva negli affari può attestare la verità di questa mia affermazione.

Ad ogni piè sospinto s'incontra un articolo di regolamento, un divieto che importa un ostacolo qualsiasi, il quale è stato approvato, come questo, con le più larghe dichiarazioni da parte del Ministro, e con ordini del giorno dai quali risulterebbe che non doveva venirne nessun danno.

Ma pur troppo all'atto pratico queste assicurazioni non si possono riscontrare; l'azione meccanica, mossa dall'impulso dato, procede fatalmente. Questa è la ragione per la quale gli affari sono stagnanti in Italia e non riescono a far strada; cioè, che quando sono maneggiati da coloro che sanno scivolare fra le maglie di quella rete di cui ho testè parlato, e che oppongono, all'abitudine di voler regolamentare ogni cosa, quella di non rispettarne nessuna, le cose finiscono per andar male.

Queste parole possono parere severe, ma accennano ad un danno e ad un pericolo tanto più grande, quanto meno avveduto. È un assieme che si produce per infiltrazioni, e quindi tanto più difficile a riparare. Del resto il mio scopo nel proferirle è stato principalmente di spiegare il perchè, con un sentimento più degno di un martire che di un uomo politico, (*si ride*) mantengo la mia proposta; ossia la mantengo, non già perchè abbia la minima spe-

ranza che il Senato la voti, ma perchè questi gravi interessi abbiano almeno avuto un qualche rappresentante e qualche difensore. Purtroppo con l'andar del tempo si scorgeranno gli effetti di questo sistema e la tela ordita avrà la sorte di quella di Penelope, e il primo effetto voi lo vedrete nell'agricoltura, anzi lo vedete già. Ma egli è così nelle faccende umane e specialmente nelle politiche; le parole dell'oggi non producono frutto che l'indomani. Meno male quando l'indomani non è troppo tardi.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io darò un semplice schiarimento perchè a me pare che l'onorevole Vitelleschi abbia voluto trovarmi in contraddizione con quello che dissi ieri. Ora io dissi ieri che le acque sono pubbliche o non pubbliche, e che queste ultime sono di proprietà privata quando sono occupate, vale a dire quando scorrono sopra un alveo che sia di proprietà privata, perchè allora anche l'acqua che è un accessorio del fondo aderisce a questo, e quindi diventa proprietà privata; ma aggiunti che vi possono anche essere delle acque che non siano proprietà di nessuno e quelle sono *nullius*.

Ora l'art. 543 prevede questi casi diversi; ma in pratica quasi sempre avviene che vi sieno due proprietari di uno stesso piccolo rivo, il quale dividendo i loro terreni appartiene in parte ad uno e in parte all'altro frontista; e in tal caso si domanda come devono servirsi dell'acqua, ed in quali limiti?

L'art. 543 regola questo uso dell'acqua e la lascia prendere, ma a condizione che il proprietario stesso la restituisca dove finisce il suo fondò. Quindi la prende in principio e la restituisce al termine.

Su ciò gli scrittori fanno molti casi che non è qui certamente il luogo di riprodurre. Quello che importa stabilire è che il Governo nello eseguire questa legge non ha nessuna intenzione di allargare esorbitantemente il concetto dell'acqua pubblica, ma riterrà per acqua pubblica solo quella che veramente lo è. Oltrechè le grandissime garanzie d'indole amministrativa e poi d'indole giudiziaria sono tali che a me pare che i diritti di tutti i cittadini debbano considerarsi assicurati. Che se poi partiamo dal supposto che in un paese libero, con un go-

verno parlamentare che ha un organismo amministrativo, un organismo giudiziario, appunto per far valere i diritti di tutti, non si riesca a questo scopo, evidentemente lo Stato sarebbe perfettamente inutile; ma se vi è caso in cui tutte le garanzie siano date è certamente in questa legge ora in discussione.

PRESIDENTE. Ora si tratta di porre ai voti questo articolo aggiuntivo:

« Per le disposizioni della presente legge nulla è innovato al disposto dell'articolo 543 del Codice civile ».

Io ho il debito di avvertire che quest'articolo aggiuntivo non è accettato nè dall'Ufficio Centrale nè dal Ministero.

Ciò posto, lo metto ai voti. Chi intende approvare l'articolo aggiuntivo, è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

Ora siamo all'articolo ultimo.

Art. 28.

Questa legge andrà in vigore sei mesi dopo la sua promulgazione ed entro lo stesso termine sarà pubblicato il regolamento contenente le norme per la esecuzione di essa, nonchè quelle per la condotta delle acque giusta l'articolo 601 del Codice civile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Io domanderei all'onorevole signor Ministro se non gli parrebbe conveniente di sopprimere quell'ultimo inciso che dice: *Nonchè quelle per la condotta delle acque giusta l'articolo 601 del Codice civile*, perchè veramente questa non si lega di necessità alla disposizione dell'articolo 28, e mi pare una complicazione inutile. L'Ufficio Centrale non vorrebbe fare una proposta formale se l'onorevole signor Ministro non vi acconsentisse.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io non ho nessuna difficoltà ad acconsentire che venga tolto l'inciso di cui ha fatto parola il Senatore

Zini, perchè veramente non si connette con la legge.

Senatore ZINI. Domando la parola:

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Propongo allora che siano soppresse le ultime parole:

« Nonchè quelle per la condotta delle acque giusta l'articolo 601 del Codice civile ».

PRESIDENTE. Il signor Senatore Zini a nome dell'Ufficio Centrale propone la soppressione delle ultime parole di questo articolo, cioè « nonchè quelle per la condotta delle acque, giusta l'articolo 601 del Codice civile ». L'articolo dunque rimarrebbe così concepito:

« Art. 6.

« Questa legge andrà in vigore sei mesi dopo la sua promulgazione ed entro lo stesso termine sarà pubblicato il regolamento contenente le norme per la esecuzione di essa ».

Senatore MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MORINI. Lo dico subito, non parlo sull'articolo, bensì per fare una domanda al Senato.

In seguito alla discussione di ieri sulla petizione della Giunta comunale di Oleggio da me presentata al Senato, ed inviata poscia, giusta il regolamento, all'Ufficio Centrale incaricato di riferire sul progetto, la cui discussione sta ora per terminare, e dopo le benevoli dichiarazioni dell'onorevole Ministro delle Finanze a tale riguardo, ritenendo io che sin da ora la petizione stessa per gli schiarimenti da me ieri dati, massime sulla condizione finanziaria del comune petente, presenti alcuno dei caratteri desiderati dall'onorevole Ministro, rivolgo preghiera al Senato ed all'Ufficio Centrale affinché la petizione stessa sia rinviata al prelodato signor Ministro, come prego l'onorevole Ministro delle Finanze di volerne accettare il rinvio di buon cuore, e ne lo ringrazio.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Non ho al-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1884

cuna difficoltà di accettare il rinvio della petizione presentata dal Senatore Morini.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Zini.

Senatore ZINI. L'Ufficio Centrale per parte sua solleciterà l'invio di questa petizione al signor Ministro.

Senatore MORINI. Grazie.

PRESIDENTE. Dunque questa petizione s'intende rinviata al Ministro delle Finanze.

Ora resta a votare l'art. 28.

(V. sopra).

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. A nome anche del Ministro di Grazia e Giustizia, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sugli stipendi degli aggiunti giudiziari e dei pretori. Chiedo che questo progetto sia trasmesso alla Commissione permanente di finanza e dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge relativo agli stipendi degli aggiunti giudiziari che sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

Il signor Ministro ha per questo progetto chiesto l'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

(È accordata.)

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende oggi di proseguire nell'ordine del giorno, oppure di rinviare le materie sulle quali si deve ancora discutere all'ordine del giorno di domani.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Se il Senato lo crede, si potrebbero discutere i due progetti di legge posti all'ordine del giorno: l'uno per approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali; l'altro per approvare le Convenzioni stipulate tra il Governo del Re ed i Municipi di Genova ed Oneglia.

È a prevedere che questi due progetti di legge non importeranno una lunga discussione.

Approvazione dei progetti di legge N. 121, 122, 132, 131 e 117.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione alla proposta del signor Ministro delle Finanze, si pone in discussione il n. 3 dell'ordine del giorno intitolato: « Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla speciale.

Si rileggono gli articoli per metterli in discussione.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO, legge:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1° Al comune di Finale nell'Emilia del fabbricato demaniale denominato la *Salina*, in quella città, pel prezzo di lire 3,664 11, ed alle condizioni risultanti dal contratto 23 novembre 1883 stipulato a rogito del notaio D. Zagnoli.

2° Al comune di Anagni in provincia di Roma del fabbricato demaniale, ivi esistente ad uso del carcere mandamentale e dell'ufficio della pretura, per il prezzo di lire 2,723, come da istrumento in data 9 marzo 1883, rogato Giminiiani.

3° Al comune di Trevi provincia di Perugia di un fabbricato demaniale ad uso di carcere mandamentale, situato in quella città, pel prezzo di lire 1,546 71, ed alle condizioni portate dall'istrumento del 20 ottobre 1883, a rogiti del notaio D. Arcangeli.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1° Col comune di Torino delle aree demaniali del vecchio bersaglio al Rubatto, coi terreni che quel comune si assume di espro-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1884

priare per costruirvi un nuovo bersaglio ad esclusivo uso delle truppe, il tutto alle condizioni risultanti dalla convenzione 24 novembre 1883 e dal successivo atto di rettifica 10 dicembre stesso anno, stipulati in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Torino.

2° Col comune di Legnago del fabbricato demaniale detto Arsenale di artiglieria, ivi esistente, con altro di proprietà di quel comune detto Rastel di ferro, il primo del valore di lire 19,283 ed il secondo di lire 20,000, con rinuncia ad ogni corrispettivo di plusvalenza da parte del comune ed alle altre condizioni risultanti dal contratto 8 novembre 1883, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Verona.

(Approvato).

Art. 3.

È approvato il contratto in data 15 dicembre 1883 stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Torino coll'Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani in detta città, con cui si acconsente che il vincolo di reversibilità stabilito a favore dello Stato coll'articolo 2° della legge 2 luglio 1875, n. 2566, sul fabbricato ex convento delle Cappuccine, sia trasferito sopra altro fabbricato da costruirsi a spese dell'Istituto.

L'Istituto stesso rimane perciò autorizzato ad alienare il fabbricato delle Cappuccine per lo scopo ed alle condizioni risultanti dal detto contratto.

(Approvato).

PRESIDENTE. In altro momento si farà la votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Ora si procederà alla discussione del progetto di legge intitolato: « Convenzioni stipulate tra il Governo del Re ed i Municipi di Genova ed Oneglia ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge il progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io ho bisogno di fare al Senato due brevi dichiarazioni.

La prima è che con questa Convenzione col comune di Genova non s'intende menomamente derogare alle leggi generali dello Stato in ordine al contributo dovuto dalla provincia e dal Comune pel bacino di carenaggio. Devo rendere grazie all'Ufficio Centrale di aver fatto anch'esso da sua parte un'eguale esplicita dichiarazione nel suo rapporto dove si legge:

« Non è dubbio che degli 8,700,000 che si spenderanno nei lavori del bacino di carenaggio ritornerà al Tesoro la parte che rappresenta il concorso dovuto allo Stato a termini di legge ».

Devo anche fare una seconda dichiarazione.

Tra i patti delle Convenzioni sottoposte allo esame del Senato v'è quello di una cessione di area demaniale al comune di Genova al prezzo stabilito di 20 lire al metro quadrato.

Ora si prevede la evenienza molto probabile che una parte di questi terreni demaniali debbano essere retroceduti dal Comune allo Stato specialmente per bisogni dell'Amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia.

Verificandosi questo caso è evidente che lo Stato non dovrà pagare al comune di Genova un prezzo superiore a quello per il quale questi terreni sono stati ceduti al comune stesso. Anche intorno a questo punto io godo di essere pienamente d'accordo coll'Ufficio Centrale del Senato.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Saracco.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Ringrazio, anche a nome dei miei Colleghi della Commissione, l'onorevole Ministro delle Finanze delle dichiarazioni da lui fatte, e non occorre dire che il Senato ne prende atto, specialmente per ciò che si riferisce all'argomento che egli ha trattato in ultimo luogo. Vedrà poi il signor Ministro, se prima ancora che questa convenzione sia approvata per legge, giovi che il Governo fac-

cia i convenienti uffici presso il Municipio di Genova, per chiarir meglio la cosa.

Noi non intendiamo affatto che debba intervenire un supplemento di contratto, perchè abbiamo intera fede, che quando il Municipio di Genova nella persona dei suoi illustri rappresentanti dirà, che venendo il caso della retrocessione degli stabili che acquista, s' impegna a restituirli in proprietà dello Stato, ovvero dell'Amministrazione ferroviaria che potrà essere sostituita allo Stato, allo stesso prezzo con cui li riceve, si può essere certi che lo farà; imperciocchè la parola dei rappresentanti del Comune di Genova val bene un impegno contrattuale, come ebbi l'onore di dire nella Relazione.

Lascierò dunque che l'onorevole Ministro delle Finanze provveda all'interesse dello Stato nel modo che stimerà conveniente.

Ecco le poche cose che intendevo di dire.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Il signor Ministro delle Finanze ci ha prevenuti; il Relatore ne ha reso grazie al signor Ministro e nulla mi resterebbe a dire.

Tuttavia, a vieppiù confortarlo nell'impegno da lui ora assunto verso il Senato, per una dichiarazione di aggiunta alla Convenzione colla città di Genova, vorrei farle presente che abbiamo un precedente, al quale il signor Ministro può appoggiarsi.

Allora quando si discusse sulla Convenzione tra il signor Ministro dei Lavori Pubblici e la Società Mangili per la navigazione sul lago Maggiore, ora sono 4 o 5 anni, io mi permisi di rilevarvi una lacuna, ed eravamo, come oggi agli sgoccioli delle sedute, alla fine pure di giugno, o più in là; ebbene il Ministro Baccharini riconobbe l'importanza dei miei rilievi, ed assicurò il Senato, perchè non eravi più tempo a rinviare il progetto alla Camera dei Deputati, che non altrimenti lo avrebbe sottoposto alla firma del Re, se non dopo che l'altra parte contraente avesse aderito all'aggiunta proposta, ed il Ministro mantenne la parola.

Non se l'abbia a male il signor Ministro, se gli ho citato questo precedente, dal momento che uguale ed identico è il caso che oggi ci si presenta; e siccome niuno è che non vegga che il Municipio di Genova ha il suo torna-

conto in questa Convenzione che il Relatore ha così attentamente e minutamente analizzata, così non è punto a dubitarsi che esso di buon grado sarà per arrendervisi.

Ho voluto citare questo precedente, perchè naturalmente versiamo adesso nella stessa identica condizione.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io debbo dichiarare che già intelligenze verbali sono corse tra il Ministero ed i rappresentanti del Comune di Genova; e non dubito punto che esse saranno tradotte in uno scambio di lettere o in una Convenzione addizionale tra il Ministero e il Comune; e la legge non sarà presentata alla approvazione sovrana prima che ciò non avvenga.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, si chiude la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione speciale.

Si darà lettura degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Art. 1.

La Convenzione stipulata il giorno 26 settembre 1883 tra il Governo del Re e il Comune di Genova, e le Convenzioni speciali A, B, C, alla medesima allegate, sono approvate per tutto ciò che concerne i diritti acquistati e le obbligazioni assunte dall'Amministrazione dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

In aggiunta alle somme stanziare nel bilancio dei lavori pubblici, giusta l'articolo 3 della legge 9 luglio 1876, n. 2230, il Governo è autorizzato a stanziare le somme occorrenti nei bilanci del 1885-86 e successivi, a misura dell'avanzamento dei lavori del bacino di carenaggio nel porto di Genova, fino alla concorrenza di lire 8,700,000.

Il Governo è pure autorizzato a stanziare la somma di lire 400,000 in un capitolo del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici del

1885-86, intitolato: *Per la sistemazione del tratto di via Milano, fra la piazza di Negro e la cava di pietra, detta della Chiappella, nella città di Genova.*

(Approvato).

Art. 3.

In un capitolo speciale del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici del 1884-85, verrà stanziata la somma di lire 1,000,000 da pagarsi al Municipio di Genova, come prezzo dei magazzini generali ceduti al Governo, giusta l'articolo 8 della Convenzione, allegato B.

In altro capitolo del detto bilancio sarà stanziata la somma di lire 100,000, da pagarsi al Municipio di Genova in compenso di aree municipali e delle opere di demolizione del terrazzo a mare, giusta l'articolo 13 della Convenzione, allegato B.

(Approvato).

Art. 4.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare un prestito al Comune di Genova di 10 milioni di lire, da pagarsi in 10 rate annue coll'interesse del 4 per cento e da rimborsarsi nel termine di 35 anni dal giorno del pagamento di ciascuna rata, con annualità comprensive degli interessi e dell'ammortamento.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la Convenzione stipulata il 20 febbraio 1884 fra il Governo del Re ed il comune di Oneglia ed annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare un prestito al comune di Oneglia, per la somma di 1,000,000 di lire da pagarsi in cinque rate annuali, coll'interesse del 4 per cento, e da rimborsarsi in 35 anni dal giorno

del pagamento di ciascuna rata, con annualità comprensiva dell'interesse dell'ammortamento.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche per questo progetto si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge: « Aggregazione del comune di Brugherio al mandamento di Monza ».

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Posto che è presente l'onorevole Ministro della Marina io vorrei pregare l'onorevolissimo signor Presidente perchè volesse porre in discussione gli ultimi due progetti che sono all'ordine del giorno, cioè: « Spesa straordinaria per acquisto di materiale per la difesa marittima delle coste », e l'altro, cioè: « Spesa straordinaria per costruzioni navali ».

PRESIDENTE. Dunque domanda che siano messi in discussione gli ultimi due progetti che sono all'ordine del giorno.

Senatore CAVALLINI. Sì, gli ultimi due.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione si procede alla discussione di questi due progetti di legge.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del progetto di legge: « Spesa straordinaria per acquisto di materiali per la difesa marittima delle coste. »

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla speciale.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Art. 1.

Per la difesa delle coste marittime del Regno è autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della marina la spesa di lire 15,000,000 da impiegarsi nei seguenti titoli:

a) Provvista ed impianto di armi subacquee, artiglierie e mitragliere per difesa degli sbaramenti e relativo materiale accessorio L. 7,000,000

b) Provvista di materiale mobile, torpediniere, zattere per affondare torpedini ecc. » 6,240,000

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1884.

e) Costruzioni di stazioni di luce elettrica e semafori . . . » 1,760,000
 Totale . . . L. 15,000,000
 (Approvato).

Art. 2.

Ea somma di cui all'articolo precedente verrà stanziata nella parte straordinaria del bilancio della marina e ripartita nei seguenti esercizi:

Esercizio 1885-86	L.	1,500,000
» 1886-87	»	2,500,000
» 1887-88	»	3,500,000
» 1888-89	»	3,500,000
» 1889-90	»	4,000,000
	L.	15,000,000

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato, presentando i bilanci annuali, a modificare le quote indicate nel precedente articolo, in modo che la spesa totale preveduta nell'articolo 1° possa essere compiuta in tre anni.

(Approvato).

Anche questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora pongo in discussione il progetto di legge per una « Spesa straordinaria per le costruzioni navali ».

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:
 (V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procede alla discussione speciale e si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della Marina la spesa di lire 30,000,000 per costruzioni navali.

È aperta la discussione su questo articolo 1.

Se nessuno chiede la parola lo pongo ai voti. Chi intende disapprovarlo, è pregato di sorgere.
 (Approvato).

Art. 2.

La somma di cui nell'articolo precedente, verrà stanziata nella parte straordinaria del bilancio della Marina al capitolo *Costruzioni navali*, ripartendola nei seguenti esercizi finanziari.

Esercizio 1884-85 lire	15,000,000
» 1885-86 »	10,000,000
» 1886-87 »	5,000,000

(Approvato).

Art. 3.

A parziale compenso della spesa autorizzata cogli articoli precedenti si iscriverà nel bilancio della entrata alla categoria *Movimento di capitali*, come competenza dell'esercizio finanziario 1884-85, la somma di lire 8,200,000 da ricavarsi mediante l'alienazione di parte della somma complessiva delle obbligazioni sull'Asse Ecclesiastico delle quali fu autorizzata l'emissione colla legge 23 luglio 1881 n. 333.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto di legge intitolato: « Aggregazione del Comune di Brugherio al Mandamento di Monza ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si rilegge l'articolo.

Articolo unico.

A datare dal 1° gennaio 1885 l'intero Comune di Brugherio farà parte del mandamento secondo di Monza.

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TOFNATA DEL 26 GIUGNO 1884

Trattandosi di articolo unico si provvederà a suo tempo alla votazione a scrutinio segreto del medesimo.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore due pom. — Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni pel pagamento degli stipendi e dei sussidî, per la nomina e pel licenziamento dei maestri elementari;

Determinazione della natura ed estensione delle servitù attorno alle fortificazioni ed a taluni stabilimenti militari.

Alle ore tre pom. — Seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Derivazione delle acque pubbliche e modificazioni all'articolo 170 della legge sulle opere pubbliche;

Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali;

Convenzioni stipulate tra il Governo del Re ed i Municipî di Genova ed Oneglia;

Aggregazione del Comune di Brugherio al Mandamento di Monza;

Spesa straordinaria per acquisto di materiale per la difesa marittima delle coste;

Spesa straordinaria per costruzioni navali.

II. Discussione del progetto di legge di maggiore spesa per la costruzione degli uffizi doganali di Catania e di Milano.

III. Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 5 e 45).

